

TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letto il ricorso depositato in data 11.7.23 con il quale ha chiesto di essere ammesso a godere del beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (ESI);

letta la relazione particolareggiata ex art. 283, c. 4 CCII in data 14.6.2023 del Gestore della Crisi nominato dall'OCC

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art. 283, c. 3 e 27, c. 2 e 3 lett. b) CCII, atteso che il ricorrente è residente in sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

OSSERVA

Il ricorrente, privo di beni mobili ed immobili ed attualmente disoccupato, ha un indebitamento di complessivi € 250.484,05 (senza considerare l'ulteriore debito di euro 1.366,57 verso l'OCC e l'advisor avv. conseguente alla instaurazione del presente procedimento), composto per euro 78.138,50 (di cui euro 54.080,13 già iscritti a ruolo ed affidati ad Agenzia delle Entrate – riscossione per l'esazione) da debiti verso creditori pubblici (a seguito del mancato pagamento di IVA, imposte, TARI, contributi previdenziali e ad altri tributi) e per euro 172.345,55 verso creditori privati (per euro 132.169,68 nei confronti dei proprietari dell'immobile ove veniva esercitata l'attività di impresa; per euro 38.780,15 nei confronti di per finanziamenti; per euro 1.395,71 nei confronti di servizi per bollette non pagate).

Secondo quanto esposto dal ricorrente e confermato dal gestore della crisi, tale indebitamento origina dall'attività imprenditoriale di ristorazione svolta dal dal 2013 sino al 2021.

In particolare, come evincibile dalle allegazioni del ricorrente, dalle verifiche del gestore della crisi e dalla documentazione prodotta:

- In data 17.5.13 il ricorrente aveva acquistato da tale _____ l'azienda per l'esercizio dell'attività di ristorante/bar/pizzeria sotto l'insegna _____ sita in _____ iniziando a svolgere tale attività con la ditta individuale _____ L'acquisto era avvenuto con patto di riservato dominio al prezzo di euro 90.000,00, di cui euro 5.000,00 versati in data 15.4.13 ed i restanti euro 85.000,00 da versare in n. 60 rate mensili di euro 1.000,00 ognuna (per complessivi euro 60.000,00) e maxi rata di euro 5.000,00 a settembre di ogni anno (per complessivi euro 25.000,00), con un esborso annuale complessivo di euro 17.000,00;
- I signori _____ proprietari del locale in cui l'attività di ristorazione veniva esercitata in forza di contratto di locazione stipulato in data 18.4.2011 (nel quale, a seguito dell'acquisto dell'azienda, il _____ era subentrato), in forza di scrittura privata in data 18.4.2011 risultavano vantare un credito verso il _____ di euro 30.000,00 per lavori eseguiti sull'immobile ed i cui costi il _____ si era obbligato a rimborsare in 72 rate mensili di euro 416,66 ognuna. Il _____ però, aveva pagato solo la prima rata, rendendosi inadempiente rispetto all'obbligo di rimborso assunto. Di conseguenza i signori _____ nell'aprile 2014 avevano richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti del _____ e, in forza di detto titolo, con pignoramento in data 10.6.14 avevano attivato procedura esecutiva presso terzi nei confronti del _____ avente ad oggetto le somme da questi dovute mensilmente al _____ a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'azienda. Con provvedimento in data 23.9.14, quindi, il GE aveva assegnato ai _____ il credito vantato da _____ nei confronti del _____ per il versamento del corrispettivo dell'azienda, sino alla concorrenza dell'importo di euro 35.682,35. Di conseguenza, per effetto di tale provvedimento di assegnazione, il _____ avrebbe dovuto provvedere al pagamento mensile delle rate di acquisto dell'azienda decorrenti da giugno 2014 (momento del pignoramento), secondo le scadenze previste nel contratto del 17.5.13, direttamente a favore dei _____ assolvendo in tal modo al contempo anche al debito verso il _____ E, solo una volta pagato a favore dei _____ l'importo di euro 35.682,35 oggetto di assegnazione, il _____ avrebbe dovuto riprendere ad effettuare il pagamento delle rate direttamente a favore del _____ sino al completo pagamento dell'importo di euro 85.000,00 stabilito nel contratto del 17.5.13;

- tuttavia il [redacted] aveva omesso di provvedere al pagamento della somma di euro 35.682,35 a favore dei [redacted] sicché il relativo debito, per effetto dell'addebito di interessi medio tempore maturati, era giunto ad ammontare a fine 2020 al maggior importo di euro 52.496,02 (cfr atto di precetto del 21.11.2020);
- secondo quanto affermato dallo stesso [redacted] la redditività dell'azienda acquistata si era rivelata esigua e non era tale da consentire di far fronte al pagamento delle rate di prezzo. In tale contesto il ricorrente, nel 2018, aveva accesso un primo finanziamento di euro 20.000,00 con [redacted] asseritamente al fine di continuare a pagare le rate di prezzo dell'azienda. Ciò, tuttavia, non era certo avvenuto a favore dei [redacted] (come avrebbe dovuto in forza dell'ordinanza di assegnazione del 23.9.14), posto che come sopra evidenziato il debito nei loro confronti, a novembre 2020, non risultava neppure in parte estinto. Pertanto, secondo quanto allegato dal ricorrente (il quale afferma di avere pagato al [redacted] rate per euro 60.000,00 circa, circostanza evidentemente incompatibile con il pagamento della somma assegnata ai [redacted] dal GE) i pagamenti con la somma ottenuta in prestito parrebbero quindi essere in realtà avvenuti a favore dello stesso [redacted] senza che questi ne avesse però alcun diritto (posto che i versamenti dovevano avvenire a favore dei [redacted] Già con tale prima condotta, quindi, il [redacted] – oltre a disattendere il provvedimento del GE - aveva aggravato la sua posizione debitoria, posto che la parziale estinzione del debito verso il [redacted] aveva lasciato immutato il debito verso i [redacted] che anzi con il tempo si era incrementato esponenzialmente (e che oggi, come da precisazione del credito del legale dei [redacted] in data 16.10.22, assommerebbe ad euro 56.852,47);
- inoltre, a fronte della riconosciuta scarsa redditività dell'attività di impresa (tale come detto da non consentire di pagare il relativo prezzo, neppure a seguito della contrazione del finanziamento del 2018), il [redacted] anziché prendere atto di tale situazione e cessare l'attività, aveva invece deciso di proseguirla iniziando – di fatto – ad auto finanziarsi mediante l'omissione dei pagamenti dovuti a favore degli enti pubblici per contributi previdenziali, Iva, Tari ed altri tributi. In particolare, dall'esame dei ruoli e della documentazione in atti (docc. 14, 15, 17, 20, 21 e 24 allegati alla relazione particolareggiata) emerge che a partire dal 2013 era iniziato il mancato versamento del bollo auto a favore della Regione Veneto, dal 2014 i mancati versamenti di contributi a favore dell'INPS, dal 2016 il mancato pagamento della TARI a favore del comune di [redacted] e a

- partire dal 2017 il mancato versamento dell'IVA e delle imposte sui redditi e delle ritenute fiscali a favore di Agenzia delle Entrate;
- era poi seguito nella primavera del 2020 il periodo di chiusura obbligatoria dell'attività in conseguenza della pandemia per Covid 19, al termine della quale il [redacted] aveva comunque ripreso l'attività di ristorazione e, nonostante avesse ottenuto un nuovo finanziamento di euro 17.000,00 da parte di [redacted] aveva continuato però a non pagare i contributi, le imposte e le tasse sopra indicati (destinando la somma al pagamento di fornitori ed utenze), iniziando a non versare più il canone di locazione dell'immobile a favore dei [redacted] non solo durante il periodo di lockdown ma anche - senza alcuna soluzione di continuità - per il periodo successivo sino al maggio 2021. Era quindi seguito il giudizio di sfratto per morosità della proprietà, all'esito del quale il Tribunale di Verona, ritenendo ingiustificato il mancato pagamento del canone anche dopo il periodo di lockdown, aveva infine accolto la domanda di risoluzione e rilascio dell'immobile, condannando il [redacted] (in solido con il [redacted] al pagamento a favore dei [redacted] dell'importo 31.909,65 (cfr sentenza del 25.5.2021), successivamente giunto ad ammontare (a seguito del rilascio dell'immobile nel settembre 2022 e del maturare di ulteriore debito per indennità di occupazione) al maggior importo di euro 75.317,22 (cfr precisazione di credito del legale dei [redacted] doc. 22 allegato alla relazione del gestore);
 - a quel punto il [redacted] non potendo più continuare ad utilizzare i locali, aveva dovuto necessariamente cessare l'attività, cancellando la propria impresa dal registro delle imprese nel settembre 2021 e cessando la partita iva alla fine dello stesso anno.

Tanto premesso, va ricordato che, ai sensi dell'art. 283, comma 7, CCI, la concessione del beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente è subordinata alla verifica della meritevolezza del debitore, e, segnatamente, all'assenza di atti di frode ed alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Nel contesto sopra descritto deve in primo luogo escludersi che, come affermato dal ricorrente, la crisi della sua attività di impresa fosse stata conseguenza dei debiti accumulati dal [redacted] nei confronti dei [redacted]. Infatti, per effetto della procedura esecutiva individuale conclusa nel settembre del 2014 il ricorrente avrebbe solo dovuto pagare le rate di prezzo a favore di soggetto diverso dal [redacted] in tal modo assolvendo al contempo anche al proprio debito verso quest'ultimo (sicché nessun debito di terzi era

finito a gravare sul [redacted] in aggiunta rispetto a quello già esistente verso il [redacted] per l'acquisto dell'azienda).

Inoltre, essendo intervenuto il subentro del Di [redacted] nel contratto di locazione dell'immobile dei [redacted] (per effetto dell'acquisto dell'azienda) era proprio il ricorrente l'obbligato principale al versamento dei canoni non versati da marzo 2020 in avanti, il cui pagamento ha poi giustificato lo sfratto e la necessaria cessazione dell'attività (sicché era quindi il [redacted] a ben vedere, ad essere chiamato a rispondere di un debito del [redacted] e non viceversa).

Dalla ricostruzione delle vicende dell'attività del [redacted] che precede emerge, invece, che a causa della scarsa redditività dell'impresa, tale da non consentire neppure il pagamento delle rate di prezzo, già a partire dal 2014 era registrabile una tensione finanziaria che, quantomeno a partire dal 2016/17, era degenerata in vera e propria incapacità di far fronte a tutte le obbligazioni gravanti sul ricorrente e, quindi, in vera e propria insolvenza. A quel punto il [redacted] anziché cessare l'attività o comunque attivarsi per recuperare l'equilibrio economico/finanziario, aveva iniziato a non pagare più in modo sistematico, oltre ai contributi (come già stava avvenendo dal 2014), anche i tributi per IVA, per imposte dirette e ritenute e per TARI, recuperando in tal modo (oltre che contraendo il primo finanziamento con [redacted] le risorse necessarie per far fronte alle spese correnti (canone di locazione; pagamento delle utenze e dei fornitori). Ancor prima della forzata chiusura dell'attività per lockdown nella primavera 2020, per come evincibile dalla documentazione in atti, il debito accumulato nei confronti degli enti pubblici era pari a circa 50/60.000,00 euro. E detto debito, per la gran parte, si era determinato proprio a causa ed in conseguenza della decisione – evidentemente incongrua ed ingiustificata (stante l'assenza di redditività dell'attività, come detto allegata e riconosciuta dallo stesso ricorrente) – del [redacted] di proseguire comunque l'attività, nonostante la ormai palese impossibilità di far fronte a tutti i relativi costi, ivi compresi quelli per contributi, imposte e tasse verso gli enti pubblici.

A ben vedere se il [redacted] come avrebbe dovuto, avesse cessato l'attività già nel 2016/17 (ossia quando la condizione di insolvenza era ormai manifesta) non si sarebbe determinato neppure il successivo ingente debito verso i [redacted] per canoni di locazione, posto che l'immobile sarebbe stato ovviamente rilasciato.

Il [redacted] invece, oltre a non pagare più il canone a partire dal marzo 2020 (in modo ingiustificato, secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Verona con la sentenza sopra indicata), neppure al termine del lockdown del 2020 aveva finalmente preso atto della propria condizione di insolvenza (verosimilmente aggravata dalla mancanza di ricavi

durante il periodo di chiusura forzata) ma, anzi, aveva proseguito l'attività di impresa per un ulteriore anno, omettendo però di far fronte ad ogni debito, salvo solo quelli verso i fornitori, in quanto strettamente necessari per proseguire l'attività. Condotta che, ovviamente, aveva ancor più aggravato l'indebitamento sia verso gli enti pubblici (posto che le omissioni contributive e di imposte erano proseguite senza soluzione di continuità), sia verso i privati (essendosi generato l'ingente debito per canoni non pagati, oltre a quello versc per il secondo finanziamento e verso servizi per utenze non pagate).

A fronte di ciò, deve escludersi la sussistenza del requisito soggettivo richiesto al fine di fruire della cd. esdebitazione a costo zero.

Di là delle ipotesi in cui il mancato versamento di imposte integra una fattispecie di reato, il mancato assolvimento degli obblighi fiscali o contributivi costituisce sempre un disvalore.

Ed inverso, l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ed in base a criteri di progressività è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza

Come osservato dalla Corte Costituzionale, l'universalità dell'imposizione, desumibile dall'espressione testuale "tutti", deve essere intesa nel senso di obbligo generale, quale "dovere inserito nei rapporti politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla collettività organizzata", ed il raccordo di tale obbligo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, costituisce "svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico- sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale" (così Corte Cost., ordinanza n. 341/2000). Il mancato assolvimento dei doveri fiscali e contributivi, inoltre, può falsare la concorrenza tra imprenditori, e lascia in ogni caso sopravvivere imprese non in grado di creare ricchezza e potenzialmente dannose per l'economia, per il rischio della propagazione del dissesto (come, in effetti, verificatosi nella fattispecie, per quanto sopra osservato).

Per tali ragioni, si è già da altri osservato che, avendo imposte e contributi "per loro natura carattere proporzionale e progressivo (rispetto alle entrate del soggetto passivo), è possibile immaginarne una omissione che non privi di meritevolezza il debitore unicamente per ragioni gravi ed eccezionali, del tutto indipendenti dalla sua volontà, quali esemplificativamente la malattia, i lutti, le calamità naturali, e tutte le evenienze

che determinino la perdita incolpevole e repentina e chances economico-patrimoniali” (così Trib. Modena, 2 marzo 2022).

Evenienze nella specie non riscontrabili: come già in precedenza osservato, l’indebitamento della ricorrente verso l’erario, gli enti previdenziali ed altri enti pubblici risale a momento anteriore alla chiusura per pandemia nella primavera del 2020 e le omissioni contributive e retributive sono perdurate, incrementandosi col tempo, per un consistente numero di anni, fino alla cessazione dell’attività nel 2021; la destinazione delle risorse derivanti dall’attività imprenditoriale – dallo stesso ricorrente definite esigue – al pagamento di fornitori, oltre che (almeno fino al 2020) del canone di locazione e di altre spese correnti, ha poi fatto sì che tale situazione si perpetuasse nel tempo, aggravando il debito verso l’erario e gli enti previdenziali, a danno della collettività; la prosecuzione dell’attività di impresa anche negli anni successivi al 2016/17 e addirittura dopo la pandemia del 2020 ha poi generato anche l’ingente debito verso i creditori privati (canoni di locazione; finanziamenti erogati da debito per utenze), in aggiunta a quello già esistente verso gli enti pubblici; la conservazione della continuità aziendale a scapito dell’erario e degli enti previdenziali appare infine frutto di una valutazione opportunistica, legata ai maggiori tempi di reazione dei creditori pubblici rispetto a quelli privati.

Per l’effetto, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto ex art. 283 CCI da

Verona, 7.9.2023

Il Giudice
Dr. Luigi Pagliuca